

PARERE MOTIVATO
n.7 del 23 Gennaio 2018

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al PAT e al PI per la realizzazione di opera pubblica e trasformazione urbanistica tramite accordo di programma ex art. 7 della LR n.11/2004 tra il Comune di Istrana e Ali s.pa. Comune di Istrana (TV)

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 23 Gennaio 2018 come da nota di convocazione in data 22 Gennaio 2018 prot. n. 24158;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Istrana con nota prot. n. 13564 del 06.11.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 462287 del 07.11.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al PAT e al PI per la realizzazione di opera pubblica e trasformazione urbanistica tramite accordo di programma tra il Comune di Istrana e Ali s.pa.;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.229194 del 21.12.17 assunto al prot. reg. al n.534652 del 21.12.17 dell'ULSS2;
- Parere n.112 del 12.01.18 assunto al prot. reg. al n.13674 del 12.01.18 del Distretto delle Alpi Orientali;
- Parere del 18.01.18 assunto al prot. reg. al n.20655 del 18.01.18 dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- Parere n.930 del 17.01.18 assunto al prot. reg. al n.19080 del 17.01.18 del Consorzio di Bonifica Piave;
- Parere n.1145 del 18.01.18 assunto al prot. reg. al n.20945 del 18.01.18 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l' Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere n.4908 del 17.01.18 assunto al prot. reg. al n.20839 del 18.01.18 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.294/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv, in data 23 gennaio 2018, dalla quale emerge che l'istanza in oggetto riguarda un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2004 e dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 tra il Comune di Istrana e la Provincia di Treviso che prevede la trasformazione urbanistica di un'area di proprietà della Società Ali S.p.A. e la contestuale realizzazione di un'opera pubblica (pista ciclopedonale).

L'accordo comporta variante al Piano degli Interventi del Comune di Istrana mediante la trasformazione urbanistica dell'area da "Attività produttiva fuori zona (ex L.R. 11/1987)" a "Zone D2 - Commercio - Artigianato di servizio o/a servizio della residenza" con le seguenti caratteristiche: Superficie fondiaria 3.806,00 mq; Indice di copertura 60%; Superficie coperta ammissibile 2283,00 mq; N. Piani fuori Terra 3; Altezza massima 10,50 ml; Distanza dai confini 5,00 ml; Distanza tra i fabbricati come da Art. 25 NTO. Destinazioni d'uso ammesse: servizi pubblici e attività collettive, commercio al dettaglio, uffici pubblici e privati e studi professionali; attività commerciali, servizi privati, esercizi pubblici, attività associative, culturali e ricreative private; attività ricreative e di ristoro; attività produttive del tipo artigianale di servizio purché non inquinanti o moleste.

L'area oggetto di trasformazione urbanistica, pari a circa 3000 mq, risulta inserita in un contesto urbanizzato; inoltre parte della zona risulta, ai sensi della pianificazione vigente, già disciplinata da una scheda ai sensi della legge 11 del 1987 in base alla quale era già possibile la realizzazione dell'ampliamento dell'attività produttiva esistente.



L'accordo di programma non prevede la realizzazione di alcun intervento ad eccezione della pista ciclabile che costituisce opera di interesse pubblico. Dall'analisi emerge come la realizzazione del tracciato di pista ciclopedonale e la trasformazione urbanistica dell'area comportino i seguenti effetti positivi: sviluppo del sistema di mobilità di tipo lento a scala sovracomunale a beneficio di una modalità di fruizione e accessibilità del territorio a minor impatto acustico e atmosferico rispetto alla mobilità di tipo veloce e regolarizzazione degli strumenti urbanistici coerentemente con lo stato di fatto.

Sulla base del rapporto preliminare esaminato si ritiene che l'Accordo di Programma costituito dal progetto di realizzazione della pista ciclabile e dalla trasformazione urbanistica in variante alla strumentazione pianificatoria vigente non comporti effetti significativi sull'ambiente.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante al PAT e al PI per la realizzazione di opera pubblica e trasformazione urbanistica tramite accordo di programma tra il Comune di Istrana e Ali s.pa, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;




REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dot. Luigi Masia

Il presente parere si compone di 4 pagine